



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** FILIERE ZOOTECHNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

## DETERMINAZIONE

N. A2141 del 15/03/2011

Proposta n. 3790 del 25/02/2011

**Oggetto:**

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rilascio autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina pubblica. Ditta: GIRALDO ORIELLA - Montefiascone (VT) - Codice stazione VT0170EQuinquennio 2011 - 2015. Revoca Determinazione dipartimentale C2218 del 24-08-2009.

**Proponente:**

Estensore	CORIOLOANO ROBERTO	_____
Responsabile del procedimento	CORIOLOANO ROBERTO	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**Oggetto:** Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

**Rilascio autorizzazione** alla gestione di una stazione di monta naturale equina **pubblica**.

Ditta: **GIRALDO ORIELLA** – Montefiascone (VT) - Codice stazione **VT0170E**

Quinquennio **2011 – 2015**. Revoca Determinazione dipartimentale C2218 del 24-08-2009.

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO**

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Istituzionale C2218 del 24 agosto 2009 con la quale la ditta “Giraldo Oriella” è stata autorizzata alla gestione di una stazione di monta naturale equina privata sita in Comune di Montefiascone (VT), loc Poggio di Mezzo, codice stazione VT0170E , per il quinquennio 2009 – 2013;

PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Decentrata Agricoltura di Viterbo in data 20-10-2010 ed acquisita al protocollo della medesima Area al n. 6123 del 21-10-2010, con la quale Giraldo Oriella, in qualità di titolare della ditta medesima, ha chiesto la modifica della predetta autorizzazione da stazione di monta naturale equina privata a stazione di monta naturale equina **pubblica**;

VISTO il verbale, trasmesso dall’Area Decentrata Agricoltura di Viterbo alla Direzione Regionale Agricoltura con nota n. 57365 del 9 febbraio 2011, con il quale l’apposita Commissione provinciale, nominata con determinazione C0149 del 22/01/2008, ha proposto di accogliere la sopra citata domanda tendente ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina **pubblica** in favore della ditta “Giraldo Oriella”, sita nel Comune di Montefiascone (VT), loc. Poggio di Mezzo, ai sensi dell’articolo 2 del sopra richiamato D.M. 19 luglio 2000, n. 403, nonché delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al *documento* approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare il punto 1.2;

RITENUTO necessario, a seguito della sopra citata domanda da parte della ditta Giraldo Oriella, provvedere al rilascio di una nuova autorizzazione ed alla revoca della richiamata determinazione dipartimentale C2218 del 24 agosto 2009, con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla ditta medesima per la gestione della stazione di monta naturale equina privata sita in Comune di Montefiascone (VT) – loc. Poggio di Mezzo, per il quinquennio 2009/2013 – codice stazione VT0170E;

## DETERMINA

in conformità con le premesse,

- 1) **di rilasciare**, alla ditta “**GIRALDO ORIELLA**”, nata a Montefiascone (VT) il 18-4-1960 e residente in Comune di Montefiascone (VT), via Mosse, 374, **l'autorizzazione alla gestione** della stazione di monta naturale equina **pubblica** sita in Comune di Montefiascone (VT), loc. Poggio di Mezzo – codice fiscale GRLRLL60D58F4991 - partita IVA 00702360561, per il quinquennio **2011 – 2015**;
  
- 2) **di prendere atto**:
  - a) che nella stazione opera n. 1 asino stallone di razza *Amiata*;
  
- 3) **di stabilire**:
  - a) di confermare alla predetta stazione di monta il codice univoco a livello nazionale: **VT0170E**
  - b) che il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2015;
  - c) che per il rinnovo della autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 settembre 2015;
  - d) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato;
  - e) che il gestore della stazione di monta naturale equina **pubblica** è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti all'articolo 6 del D.M. 19 luglio 2000 n. 403, e richiamati al punto *I.I.4* del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare:
    - a comunicare all'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio, entro il 15 dicembre di ciascun anno:
      - le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), del citato D.M. n. 403/2000;
      - l'elenco dei riproduttori iscritti ai libri genealogici od ai registri anagrafici, impiegati nella stazione, ai termini dell'articolo 6, comma 1, lettera l), del citato D.M. n. 403/2000;
    - a registrare tutti gli atti fecondativi utilizzando i moduli di avvenuto accoppiamento (Certificato di Intervento Fecondativo) rilasciati dall'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, ed a conservare i predetti moduli per almeno tre anni;
    - a rilasciare al proprietario della fattrice copia del Certificato di Intervento Fecondativo;
    - a trasmettere, in qualità di responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera c) del citato D.M., la parte del modulo del certificato di intervento fecondativo, all'uopo predisposta, alla Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, entro sessanta giorni dall'intervento fecondativo, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del sopra citato D.M.;
    - a consentire il libero accesso, ai locali della stazione di monta, al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del succitato D.M. n. 403/2000;

- a presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato D.M. n. 403/2000;
  - a comunicare entro trenta giorni, all'ADA competente per territorio l'immissione, nella stazione di monta, di un nuovo riproduttore, allegando copia del certificato o l'iscrizione nella sezione dei riproduttori maschi, oppure copia del certificato di iscrizione al registro anagrafico. Nonché comunicare alla stessa ADA, entro lo stesso termine di trenta giorni, la cessazione della attività di un riproduttore maschio;
  - a comunicare entro trenta giorni, all'ADA competente per territorio, la sostituzione del medico veterinario che garantisce la regolarità del prelievamento e dell'utilizzazione del materiale seminale equino fresco, qualora la stazione sia stata autorizzata in merito;
  - ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dal competente servizio veterinario della ASL competente per territorio, in materia di profilassi e di polizia veterinaria;
  - a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori, di qualsiasi manifestazione sospetta di malattia infettiva e diffusiva;
  - a non mantenere nella stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati alla monta, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore delle fattrici;
  - a non detenere nei locali della stazione attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento ed al trattamento del materiale seminale;
  - a non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse;
  - ad adibire alla monta naturale pubblica solo i riproduttori maschi che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 4 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403. Nel caso di cavalli di razza *Purosangue inglese* e *Trottatore italiano*, i riproduttori maschi devono essere iscritti, oltre che al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo 3 comma 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, come stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera a), della medesima legge.
- 4) di incaricare l'Area "Filieri Zootecniche e Produzioni Agroalimentari", della Direzione Regionale Agricoltura, di trasmettere la presente Determinazione all'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo, che provvederà a notificare la stessa alla ditta Giraldo Oriella in qualità di titolare della succitata stazione di monta;
- 5) **di revocare** la determinazione dipartimentale C2218 del 24 agosto 2009 con la quale è stata rilasciata, alla ditta Giraldo Oriella, l'autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata sita in Comune di Montefiascone (VT) – loc. Poggio di Mezzo, per il quinquennio 2009/2013 – codice stazione VT0170E;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Luca Fegatelli